



REGIONE PUGLIA

Azienda Sanitaria Locale BR

PROTOCOLLO GENERALE (27)

24 FEB 2015

ARRIVO

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

REGIONE PUGLIA

Prot. AOO. 151/ FEB. 2015 n. 12658

Ufficio 2 - Rapporti Istituzionali

Al Direttore generale ASL LE

Azienda Sanitaria Locale BR

PROTOCOLLO GENERALE (27)

24 FEB 2015

PROT. N. 13512

E, p.c.

Ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

OGGETTO: ~~Inserimento~~ Associazioni ONLUS ed Associazioni di Promozione Sociale nell'Assemblea del Comitato Consultivo Misto. Chiarimenti.

Il Direttore generale ASL LE, con nota prot. n. 174204 del 14/11/2014, ha posto allo scrivente Ufficio alcuni quesiti in merito all'inserimento nell'Assemblea del C.C.M. ASL LE, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014, di:

- Associazioni ONLUS operanti da almeno 3 anni sul territorio regionale pugliese, ma iscritte all'Anagrafe Unica Nazionale delle ONLUS per il tramite dell'elenco regionale delle ONLUS di altra Regione italiana;
- Associazioni di Promozione Sociale operanti da almeno 3 anni sul territorio regionale pugliese, ma iscritte esclusivamente nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Con riferimento alle **Associazioni ONLUS**:

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. n. 460/1997 s.m.i., che all'art. 11, co. 1 prevede "un'anagrafe unica delle ONLUS" istituita presso il Ministero delle Finanze, disponendo che i soggetti che intraprendano l'esercizio delle attività associative debbano darne "comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze".

Successivamente, con Decreto del Ministero dell'Economie e Finanze n. 266 del 18/7/2003 è stato emanato il "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460", che all'art. 1 ha ribadito che "l'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione, previo controllo della esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 10 del predetto decreto legislativo, ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto".

E' stato pertanto posto apposito quesito alla Direzione regionale pugliese dell'Agenzia dell'Entrate con nota assessorile prot. AOO_151-13253 del 3/12/2014, anche alla luce del fatto che un elenco regionale delle O.N.L.U.S. - disaggregato per province - risultava pubblicato sul

www.regione.puglia.it

Ufficio 2 - Rapporti Istituzionali

Via Gentile, 52- 70126 Bari - Tel: 080/540 31 67 - Fax: 080/ 540 30 66

mail: r.caccavo@regione.puglia.it - pec: ufficio.rapp.ist.regione@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E
ACCREDITAMENTO

Ufficio 2 - Rapporti Istituzionali

sito web della stessa Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo <http://puglia.agenziaentrate.it/?id=1541>.

Al suddetto quesito assessorile la Direzione regionale pugliese dell'Agenzia delle Entrate ha fornito riscontro con nota del 18/12/2014, limitandosi a richiamare il percorso ordinario di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS senza tuttavia affrontare la specifica questione posta, e comunicando contestualmente che è in corso la rimozione degli elenchi delle O.N.L.U.S pugliesi suddivisi per provincia dal sito web istituzionale dell'Agenzia, in quanto non sarebbe "più prevista, a differenza del passato, la loro pubblicazione" e dunque gli stessi "si riferiscono a dati non più aggiornati".

Pertanto – nel rispetto della normativa vigente in materia ed alla luce della posizione dell'Agenzia delle Entrate al riguardo – con riferimento all'art. 4, co. 1, lett. a) del Regolamento regionale n. 4/2014 potrà ritenersi sufficiente, per l'inserimento delle Associazioni ONLUS nell'Assemblea del C.C.M. delle Aziende ed Enti del S.S.R., l'iscrizione delle stesse all'Anagrafe Nazionale Unica delle ONLUS, che dovrà essere autocertificata dai Legali rappresentanti delle Associazioni interessate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. e sottoposta ad idonei controlli, anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Con riferimento alle Associazioni di Promozione Sociale:

La normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge n. 383/2000, che agli artt. 7 e 8 disciplina l'istituzione dei registri nazionali, regionali e provinciali delle Associazioni di Promozione Sociale e definisce il procedimento di iscrizione nei medesimi registri da parte delle singole Associazioni, nonché dalla Legge regionale della Puglia n. 39/2007, che agli artt. 3, 4 e 5 disciplina l'istituzione del Registro regionale, le modalità e i termini per la relativa iscrizione, la revisione periodica e l'eventuale cancellazione.

Lo scrivente con nota prot. AOO_151-13026 del 20/11/2014 ha chiesto chiarimenti, al riguardo, al competente Ufficio Governance e Terzo Settore della Regione Puglia, che ha fornito riscontro con nota prot. AOO_082-379 del 16/1/2015 rilevando che "l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale non è equivalente all'iscrizione nel Registro Regionale, in quanto le Associazioni per poter ottenere l'iscrizione nello stesso devono seguire un iter procedurale definito dalla L.R. n. 39/2007".

Pertanto, con riferimento all'art. 4, co. 1, lett. a) del Regolamento regionale n. 4/2014 si ritiene necessaria, per la partecipazione delle Associazioni di Promozione Sociale all'Assemblea del C.C.M. delle Aziende ed Enti del S.S.R., l'iscrizione di tali Associazioni nel Registro Regionale di cui alla L.R. n. 39/2007.

Il Dirigente dell'Ufficio
(Rossella Caccavo)

Il funzionario istruttore
(Rossella Caccavo)

www.regione.puglia.it

Ufficio 2 - Rapporti Istituzionali
Via Gentile, 52- 70126 Bari - Tel: 080/540 31 67 - Fax: 080/ 540 30 66
mail: r.caccavo@regione.puglia.it - pec: ufficio.rapp.ist.regione@pec.rupar.puglia.it